

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA CENTRALIZZATA PER
LE AZIENDE DEL S.S.R. FVG (ID19SER004)
TRA LE PARTI**

L'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (di seguito ARCS) C.F. /P. IVA 02948180308 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo n. 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona della dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore della S.C. Gestione Contratti,

E

COOPSERVICE Società Cooperativa p. A. con sede legale in Reggio Emilia (RE) - 42122 - Via Rochdale n. 5 Codice Fiscale e Partita IVA 00310180351, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia (n. Rea RE-128740), in persona del Procuratore speciale Sig. Francesco Malpeli, come risulta da procura speciale d.d. 27/01/2023, Rep. 61701 Racc. 15303, Dott. Giovanni Aricò, Notaio in Reggio Emilia, iscritto nel ruolo presso il Distretto Notarile di Reggio Emilia, (di seguito Fornitore/Affidatario/Aggiudicatario);

PREMESSO

- che il presente servizio, alla luce del nuovo assetto istituzionale e organizzativo così come riformato dalla L.R. n. 27 del 17 dicembre 2018 (con particolare riferimento all' art. 11, commi 4 e 6), è rivolto ai seguenti Enti/Aziende del S.S.R.:
 - **ARCS**: l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute succeduta all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi ora soppresso;
 - **Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO)** succeduta all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" (AAS.5) ora soppressa;
 - **Azienda Sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)** succeduta all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUI.TS) ed in parte del patrimonio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" (AAS.2) (relativamente alle strutture operanti nell'ambito del distretto Alto Isontino e del Distretto Basso Isontino ed alle sedi ospedaliere di Gorizia e Monfalcone);
 - **Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)** succeduta all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine ed in parte del patrimonio dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" (AAS.2) (relativamente alle strutture operanti nell'ambito del distretto est e del distretto ovest ed alle sedi ospedaliere di Latisana e di Palmanova) nonché all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" (AAS.3);
 - **IRCCS "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (CRO);**
 - **IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste (BURLO);**
- che nell'ambito della presente Convenzione s'intendono per:
 - **ARCS**: l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L. R. n. 27 d.d. 17/12/2018. È la Stazione Appaltante, cui è stata affidata, fra l'altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR;
 - **Azienda sanitaria o Ente del SSR**: sono le Aziende del Servizio Sanitario Regionale così come definito nel nuovo assetto istituzionale e organizzativo così come riformato dalla L.R. n. 27 del 17 dicembre 2018;

- **Affidatario:** operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell'applicazione dei criteri di selezione indicati dal D. lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi.
- **Convenzione:** accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;
- **Contratto derivato** (singolo contratto): accordo con il quale le Aziende del SSR, attraverso le Unità Ordinanti, esplicano la loro facoltà di aderire alla Convenzione, qualora sussista la necessità di approvvigionamento in relazione al servizio/fornitura oggetto della Convenzione medesima e sulla base dei propri fabbisogni, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;
- che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 309 del 22/04/2021, e successiva determinazione dirigenziale ARCS n. 481 del 17/06/2021, è stata indetta la gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la stipula di una convenzione per l'affidamento del servizio di logistica centralizzata per le Aziende del SSR del FVG (ID19SER004), e che con la determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti: il "Disciplinare di gara", lo "Schema di convenzione", il "Capitolato Tecnico" ed i relativi allegati;
- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 417 del 20/06/2022, è stata disposta l'aggiudicazione del lotto riportato in tabella per l'affidamento del servizio di logistica centralizzata per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione FVG, in via definitiva, con riserva di efficacia ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo presunto pari ad € 32.338.767,72 (Iva esclusa) per un periodo di 72 mesi, a favore della società COOPSERVICE Soc. Coop p. A. alle condizioni di seguito riportate:

CIG	MIGLIOR OFFERENTE	C.F./P.IVA	DURATA APPALTO	TOTALE AGGIUDICATO (72 MESI)
87178716BB	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	72 mesi	€ 32.338.767,72

- che COOPSERVICE Soc. Coop p. A ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere il servizio in oggetto ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti Schema di Convenzione e dal Capitolato Tecnico allegati alla procedura di gara, nonché dall'offerta presentata in sede di procedura;
- che COOPSERVICE Soc. Coop p. A ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne fa parte integrante;
- che ai sensi e per gli effetti della L. 22/11/2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della presente convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva della società COOPSERVICE Soc. Coop p. A, conservato agli atti di Arcs;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, COOPSERVICE Soc. Coop p. A ha prestato, in conformità all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita cauzione definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n. 2355696, emessa da COFACE SpA in data 30/06/2022, per l'importo di € 1.293.838,71 (unmilione duecentonovantatremilaottocentotrentotto/71) e successiva appendice n. 1 a polizza n. 2355696, emessa in data 04/07/2022;

- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- che COOPSERVICE Soc. Coop p. A è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ARCS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione, e di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;
- che in relazione ai rischi da interferenza l'Ente del SSR, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
- che ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136/2010 è stata presentata da parte di COOPSERVICE Soc. Coop p. A la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- che COOPSERVICE Soc. Coop p. A ha presentato la dichiarazione per i fini di cui all'art. 53 comma 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTI

il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di convenzione, il Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché l'offerta tecnica ed economica, conservati agli atti di ARCS e qui integralmente richiamati;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Valore delle premesse

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti di ARCS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.

Art. 2

Oggetto

La Convenzione disciplina l'affidamento del servizio di logistica centralizzata per le Aziende del S.S.R. F.V.G. (ID19SER004).

La denominazione dei singoli Enti destinatari del servizio e i fabbisogni presunti sono specificati nel Capitolato Tecnico di gara.

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato tecnico e secondo quanto previsto dal progetto tecnico presentato in gara, cui si fa qui espresso rimando.

Art. 3

Titolare della procedura e soggetti contraenti

Si richiamano le premesse del Disciplinare di gara, a tenore delle quali rimangono:

- **nella competenza di ARCS:**

- l'espletamento della procedura di gara;
- la stipula della Convenzione con la società aggiudicataria;

- per il servizio di gestione del Magazzino centralizzato: la nomina del RUP (art. 31 del D. lgs. 50/2016 s.i.m.) e la nomina del Direttore dell'esecuzione contrattuale (art. 101 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.), la gestione fatturazione e pagamenti, la gestione dei contenziosi e l'irrogazione delle penali correlate all'esecuzione del servizio, ogni altra attività attinente l'esecuzione contrattuale;
- il coordinamento delle attività attinenti l'esecuzione contrattuale dei singoli contratti derivati al fine di garantire unitarietà di gestione tra tutti i servizi previsti dalla Convenzione;
- **nella competenza di ciascuna Azienda sanitaria**, per i servizi di logistica di reparto e aziendale:
 - la nomina del RUP (art. 31 del D. lgs. 50/2016 s.i.m.) e del Direttore dell'esecuzione contrattuale (art. 101 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.);
 - la sottoscrizione del contratto derivato;
 - la gestione fatturazione e pagamenti;
 - la gestione dei contenziosi e l'irrogazione delle penali correlate all'esecuzione del singolo contratto derivato;
 - ogni altra attività attinente l'esecuzione contrattuale del singolo contratto derivato.

Con l'affidatario del Lotto, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), per conto degli Enti del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipula la Convenzione, con la quale verrà regolamentato il servizio in oggetto, nei limiti dell'importo massimo complessivo stabilito per il Lotto. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR interessate e l'affidatario attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (vedere allegato "F" allo Schema di Convenzione).

Gli Enti potranno utilizzare la Convenzioni mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al Fornitore. In considerazione degli obblighi assunti dall'affidatario in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende del SSR si concludono con la semplice ricezione da parte dell'affidatario dei "Contratti derivati".

Con la stipula della Convenzione, l'affidatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dagli Enti che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto.

Il predetto importo massimo, riferito al lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per ARCS, per le Aziende del SSR e per la Protezione civile che, pertanto, non risponderanno nei confronti dell'affidatario in caso di "Contratti derivati" inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per la singola voce del Lotto, nulla viene garantito all'Affidatario, atteso che le Aziende del SSR e la Protezione civile hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall'ARCS.

Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell'importo massimo riferito a ciascuna singola voce, in base al "Contratto derivato" deliberato dagli Enti che utilizzeranno la Convenzione. La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l'ARCS nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente previste, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di affidamento del servizio conclusi dai singoli Enti del SSR contraenti con l'emissione dei "Contratti derivati".

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Art. 4

Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.lgs. 50/2016, che deve intendersi qui espressamente richiamato.

I dati di attività/consumo indicati nel disciplinare/capitolato tecnico sono stati calcolati in base ai fabbisogni comunicati dai rispettivi Enti interessati al servizio in oggetto, tenuto conto all'andamento storico e di opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presuntivi e indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovute anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli Enti interessati.

Nel caso in cui sia in esaurimento l'importo massimo contrattuale previsto per il lotto, all'Affidatario potrà essere richiesta un'estensione contrattuale nella misura sotto indicata.

Variazioni in aumento

Gli Enti fruitori del servizio si riservano di estendere il presente servizio fino ad un valore massimo del 10% del valore aggiudicato per il lotto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (D.lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. a).

Gli stessi, inoltre, hanno la facoltà di richiedere un aumento o una diminuzione dell'ammontare di ogni singolo lotto fino alla concorrenza di un quinto del suo valore aggiudicato, senza che a fronte di questa richiesta in aumento o in diminuzione il fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti (D. lgs. 50/2016, art. 106, comma 12).

L'affidatario sarà obbligato ad eseguire le prestazioni in aumento richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale previsto per il lotto.

Le variazioni previste dal presente paragrafo saranno disposte da ARCS, su conforme richiesta dell'Ente interessato.

Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1, lett. a) di detto articolo, si rimanda a quanto di seguito riportato.

Affidamento di servizi analoghi

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata non superiore alla durata della convenzione e per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 5.159.293,40 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Revisione dei prezzi

Per i primi ventiquattro mesi il canone pattuito rimarrà invariato.

A partire dal terzo anno di vigenza contrattuale la ditta affidataria ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.

Ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, si specifica che esso potrà essere concesso, previa istruttoria, nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta.

L'eventuale adeguamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.

Poiché il prezzo offerto dall'operatore economico deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi per materiali e attrezzature, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali supponibili variazioni, non potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione in corso di vigenza dell'affidamento di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).

Il soggetto aggregatore/stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 5



Durata del servizio

La Convenzione stipulata con l’Affidatario del lotto ha durata di 72 (**settantadue mesi**) dalla data della sua attivazione, e quindi dal 13/02/2023 fino al 12/02/2029.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori **ventiquattro mesi**, previa verifica della qualità del servizio erogato, oltre che della sussistenza delle condizioni di convenienza economica e di opportunità.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’Affidatario mediante posta elettronica certificata.

La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l’importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il lotto.

In attesa della definizione di una nuova Convenzione, l’Affidatario sarà tenuto a continuare, qualora richiesto dall’ARCS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori **6 mesi** oltre alla scadenza naturale.

Si precisa che in virtù della tipologia del servizio in oggetto, dovrà essere garantita in ogni caso l’erogazione e a continuità del servizio stesso fino all’indizione della successiva procedura di gara.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D. Lgs. 50/2016.

ARCS e gli Enti interessati al servizio in oggetto potranno recedere anticipatamente anche in forma parziale in relazione rispettivamente alla convenzione e al singolo contratto derivato qualora nei servizi delle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

Art. 6

Determinazione del prezzo

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge. Per eventuali revisioni dei prezzi si veda quanto sopra stabilito all’art. 4.

Art. 7

Modalità di esecuzione dell’appalto e obblighi del Fornitore

L’affidatario dovrà garantire per l’intera durata del contratto il servizio in oggetto nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia, e alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico, e contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, ivi compreso – con riferimento alla clausola sociale di cui all’art. 50 del D.lgs. 50/2016 – il progetto di assorbimento del personale.

Art. 8

Clausola risolutiva espressa

L’Azienda contraente (per il Contratto derivato) e l’ARCS (per la Convenzione) potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 Cod. Civ. alla risoluzione del contratto - totale, o parziale (ove l’oggetto sia divisibile) - e assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- a) Mancato superamento del periodo di prova (se previsto);
- b) Grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’affidatario con la presente Convenzione;

- c) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio in argomento;
- d) Mancato rispetto delle proposte contenute nella offerta tecnica;
- e) Cessione totale o parziale del contratto;
- f) In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 sul divieto di impiego del contante negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa;
- g) Violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- h) Mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di integrità;
- i) Irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico del personale impiegato nell'appalto, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016. Il ritardo ripetuto per più di tre volte costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Cod. Civ.
- j) Nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
- k) La risoluzione totale della Convenzione è motivo di risoluzione di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. del Contratto derivato, a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione;
- l) La risoluzione parziale della Convenzione è motivo di risoluzione di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. limitatamente al Contratto derivato di cui la Convenzione parzialmente risolta è il diretto presupposto, a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione parziale della Convenzione;
- m) La risoluzione del Contratto derivato è motivo di risoluzione di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. della presupposta Convenzione, a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Contratto derivato e nella misura in cui l'inadempimento del Fornitore costituisce anche diretta violazione delle condizioni generali di fornitura di cui alla presente Convenzione;
- n) La accertata carenza dei requisiti di esecuzione del servizio e/o della fornitura prescritti dalla Lex Specialis di gara;
- o) L'applicazione di un certo numero di penali.

La facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è esercitata dagli Enti Contraenti e/o dall'ARCS mediante invio di lettera raccomandata a/r o a mezzo pec all'affidatario, senza l'obbligo di preventiva diffida.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dal singolo Ente. L'ARCS anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale da parte dell'Affidatario, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

L'ARCS si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, con cui stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali, addebitando in entrambi i casi all'Affidatario inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute dall'ARCS e/o dagli Enti rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato all'Affidatario inadempiente.

Nel caso di minore spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà all'Affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Affidatario inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta la possibilità per l'ARCS di procedere all'incameramento della cauzione definitiva e/o di applicare una penale ai sensi dell'art. 9 della presente Convenzione e/o di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. Cod. Civ., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta. In caso di risoluzione o recesso del contratto prima della scadenza naturale, l'Affidatario ha l'obbligo di porre in essere ogni attività necessaria per assicurare lo svolgimento del servizio senza soluzione di continuità in favore degli Enti contraenti, alle condizioni del contratto derivato e per il periodo di tempo necessario a provvedere al nuovo affidamento.

Si rimanda comunque a quanto eventualmente previsto dal Capitolato tecnico che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 9 Clausola penale

La mancata esecuzione dell'intervento o altri obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato, verificata in contraddittorio con l'Affidatario del servizio, comporterà l'applicazione delle penali sotto specificate.

Indicatore	Descrizione	Base dati	Valore ammissibile	Frequenza rilevazione	Eventuale penale
Ricevimento merci MAGPN	N. movimenti di carico non contabilizzati entro la giornata di consegna / N. movimenti di carico totali	WMS	80%	Trimestrale	€ 2,00 / movimento sotto valore ammissibile
Versamento UDC	N. UDC versate in picking entro 24 ore dal passaggio bolla / N. UDC	WMS	90%	Trimestrale	€ 2,00 / movimento sotto valore ammissibile
Evasione RDO	N. resi accettati con causali imputabili all'operatore logistico / N. righe evase	WMS	0,5/1.000	Mensile	€ 2,00 / reso oltre valore ammissibile
Segnalazioni di non conformità	N. segnalazioni di non conformità segnalate dalle ASR e imputabili all'operatore logistico / N. righe evase	Customer service - WMS	0,4/1.000	Mensile	€ 2,00 / segnalazione oltre valore ammissibile
Trasporto ai PUCO	N. di arrivi presso i PUCO oltre la fascia di tolleranza / Totale degli arrivi previsti (solo per i PUCO presso i quali non sono attive le consegne a reparto)	TMS	10%	Mensile	€ 5,00 / arrivo oltre valore ammissibile
Gestione resi da reparto	Media della durata di elaborazione dei resi trasmessi dalle ASR	WMS	20 gg	Mensile	€ 100,00 / giorno oltre valore ammissibile
Gestione buffer	N. di segnalazioni di non conformità prese in carico oltre- 3 ore	WMS	5%	Mensile	€ 10,00 / segnalazione oltre valore ammissibile
Inventario	Tempo di risposta alla segnalazione ARCS dei codici prodotto di cui riverificare la giacenza fisica	E-mail	7 gg	Mensile	€ 100,00 / giorno oltre valore ammissibile
Consegna a reparto (per singolo sito)	N. di consegne a reparto oltre l'orario limite / N. consegne a reparto totali	TMS	5%	Mensile	€ 2,00 / consegna oltre valore ammissibile
Ricevimento merci aziendali (per singolo sito)	N. UDC non versate entro la giornata di consegna / N. UDC totali	WMS	80%	Trimestrale	€ 2,00 / UDC sotto valore ammissibile
Stock out presso Magazzini di	N. di stock out riscontrati / N. di refill effettuati	WMS	1%	Mensile	€ 5,00 / stock out oltre valore ammissibile

reparto (per singolo sito)					
----------------------------	--	--	--	--	--

Il set di indicatori sarà monitorato da ARCS secondo la frequenza indicata e comunicato alla Ditta aggiudicataria con la medesima frequenza unitamente alle penali maturate nel periodo. Le penali sopra descritte si intendono cumulabili e applicate alla fine di ogni anno solare. Il sistema di monitoraggio sarà implementato in due distinti step (al termine delle fasi 1 e 3 del Piano di avviamento), corrispondenti all'avvenuta attivazione dei servizi di gestione del MAGPN e di logistica di reparto/aziendale (certificata dai verbali di consegna previsti).

Nel corso della durata contrattuale potranno essere introdotti nuovi KPI (con o senza penale collegata) per il monitoraggio delle prestazioni connesse sia ai servizi oggetto di offerta economica sia per quelli opzionali previsti per ciascun sito (par. 7.2 capitolato tecnico).

In relazione al progressivo raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di avviamento (cap. 10 Capitolato tecnico), il mancato rispetto dei tempi (relativamente ai termini previsti per la conclusione di ogni singola fase) e delle modalità di realizzazione (indicate sia nel Capitolato Tecnico che nel progetto tecnico dell'Aggiudicatario) potrebbe comportare, se dovuto a responsabilità dell'Aggiudicatario stesso, una penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni giornata di ritardo. In caso di raggiungimento da parte dell'Aggiudicatario di un tetto di penali pari a 60.000,00 (sessantamila/00) ARCS potrà avvalersi sul deposito cauzionale. Oltre i sessanta giorni continuativi di ritardo ARCS potrà procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 8 della presente Convenzione.

La sanzione sopra descritta non troverà applicazione solo nel caso in cui l'eventuale ritardo nella esecuzione di quanto richiesto/proposto sia stata oggetto di preventivo accordo scritto tra ARCS e l'Aggiudicatario.

ARCS si riserva altresì di applicare multipli delle sanzioni previste in caso di recidiva specifica nelle inadempienze.

ARCS si riserva di procedere d'ufficio all'applicazione di ulteriori penali nei casi di disservizi oggettivamente riscontrati, nonché nei casi ritenuti di particolare gravità. In questi casi l'entità della penale verrà commisurato al disservizio causato, tenendo conto dei maggiori costi sostenuti da ARCS in termini di:

- a. impegno del proprio personale per far fronte al disservizio;
- b. eventuali danni a cose e/o persone;
- c. ritardo nella esecuzione di attività proprie di ARCS (anche considerando l'eventuale ritardo nella esecuzione di prestazioni clinico-assistenziali).

La quantificazione di queste penali verrà effettuata d'ufficio e potrà essere oggetto di controdeduzioni da parte dell'Aggiudicatario nelle forme e nei modi di seguito descritti.

ARCS, oltre alle penalità precedentemente descritte, ha facoltà di contestare la corretta esecuzione dell'appalto e di rifiutare le prestazioni non rispondenti, in tutto o in parte, ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. In caso di contestazione, ARCS potrà richiedere all'Aggiudicatario il tempestivo ripristino delle corrette prestazioni senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente a soddisfare le esigenze funzionali mediante ricorso a terzi, addebitando eventuali differenze di prezzo all'Aggiudicatario.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione formale dell'inadempienza rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della contestazione. ARCS, valutate le osservazioni formulate dall'Aggiudicatario, deciderà in merito all'applicazione delle penali.

Le suddette penali verranno applicate mediante emissione di note di addebito e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso dalla fattura del mese successivo alla contestazione.

Nella fase iniziale del progetto verranno definiti i canali informativi per le comunicazioni relative alle eventuali contestazioni delle sanzioni di cui sopra ed agli accordi per eventuali giustificazioni di episodi contestabili.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'Aggiudicatario non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati a ARCS per qualsiasi motivo, ARCS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo con obbligo dell'Aggiudicatario di reintegro del deposito cauzionale per l'importo corrispondente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Le penali sono cumulabili tra loro e rimane comunque salvo il diritto dell'Ente ad avere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

La gravità della deficienza o infrazione verrà valutata in contraddittorio tra i competenti uffici dell'Ente ed il Responsabile della ditta aggiudicataria.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con l'Affidatario, secondo le seguenti modalità:

- l'Ente segnala via PEC l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando l'Affidatario del servizio, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
- l'Affidatario ha facoltà di fornire, entro dieci giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in il Fornitore non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, l'Ente comunicherà entro i quindici giorni successivi all'Affidatario le determinazioni circa l'applicazione della penale, dandone notizia ad ARCS.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'Affidatario non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Ente per qualsiasi motivo, l'ARCS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude la risarcibilità, in favore degli Enti, degli ulteriori danni eventualmente subiti.

Art. 10

Garanzia e responsabilità del servizio

Si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.

Art. 11

Controllo di quantità e qualità

Si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

Art. 12

Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).

È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 106 del D.lgs. 50/2016.

Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016).

Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105 D.lgs. 50/2016. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in fase di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale l'esecuzione dei servizi rientranti nell'ambito dell'appalto.

Art. 13

Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione

L'ARCS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art. 110 comma 3 D.lgs. 50/2016.

E' fatto salvo il diritto di ARCS e del singolo Ente di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Art. 14

Fatturazione e pagamenti

Si rimanda a quanto previsto nel Capitolato tecnico.

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).

Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il "Contratto derivato".

Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Art. 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



Art. 16
Trattamento dei dati

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso.

Art. 17
Controversie

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Affidatario e l'ARCS, è competente in via esclusiva il Foro di Udine. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Affidatario e le Amministrazioni contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente interessato.

Art. 18
Informativa sul trattamento dei dati

Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati ai singoli Enti aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

Art. 19
Spese contrattuali

La Convenzione verrà stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 con firma digitale.

Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 20
Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Capitolato Tecnico/atti di gara, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Art. 21
Reportistica e monitoraggio della Convenzione

L’Affidatario si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati. L’Affidatario dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell’ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all’ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato “G” allo schema di convenzione).

Tali dati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: arcs@certsanita.fvg.it con oggetto: “report Convenzione gara ID19SER004”.

I trimestre = dati gennaio > marzo
II trimestre = dati aprile > giugno
III trimestre = dati luglio > settembre
IV trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della Convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, L’Affidatario dovrà comunicarlo tempestivamente all’ARCS.

Art. 22 **Clausola finale**

La Convenzione e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli “Contratti derivati” (o di parte di essi) da parte dell’ARCS e/o degli Enti Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

-----***-----

Per l’accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 del Codice civile si rinvia *all’allegato 1 “dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della convenzione per l’affidamento del servizio di logistica centralizzata per le Aziende del S.S.R. FVG - ID. 19SER004”*, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Per **COOPSERVICE Soc. Coop p. A. (Fornitore)**

Francesco Malpeli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Per **Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS**

Marco Zanon

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate